

*Commissione Perpetua*  
COMMISSIONI PERPETUE

*Il Presidente*

DISEGNO DI LEGGE

Modifica art. 16 della legge regionale 21.1.72, n.2 "Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e degli artt. 1 e 2 della legge regionale 5.9.72, n.12 "Determinazione delle indennità dovute ai Presidente ed ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali della regione".

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,


la legge che si sottopone alla attenzione di questa Assemblea ha lo scopo di meglio regolamentare le disposizioni riguardanti il numero delle sedute degli organi regionali e provinciali di controllo e le indennità per i rispettivi Presidenti e componenti.

Infatti, onde evitare che gli organi di controllo stabiliscano il numero delle sedute senza un limite massimo preciso, le stesse vengono determinate.

Nel contempo le indennità per i Presidenti ed i componenti dei Comitati di controllo vengono aumentate proporzionalmente, così da adeguarle al maggior costo della vita.

Si propone, quindi, la presente legge alla approvazione di questo Consiglio, licenziata alla unanimità dalla competente Commissione consiliare.

( Giuseppe Colonna )



ART. 1

*Dr. Prof. D'Almeida*

*e. Mess. art. MSR  
(Comitato Colvino)*

L'art. 16 della legge regionale 21.1.72, n.2 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate stabiliscono mensilmente il calendario delle sedute, che devono avere luogo non più di quindici volte al mese.

*(venti)*

Il calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate alla Regione.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nello stesso termine la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

Alle riunioni del Comitato regionale e della sezione decentrata devono essere invitati e possono partecipare anche i componenti supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un componente effettivo.

I componenti dei Collegi che per qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informare il Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

Il Presidente del Comitato di controllo o di ciascuna Sezione decentrata invita alle sedute, limitatamente all'esercizio dei controlli di cui all'art. 16 della legge 12.2.68, n. 132, il Medico provinciale del capoluogo della Regione ovvero della rispettiva Provincia.

L'assenza o impedimento del Medico provinciale non impedisce di deliberare.

*./.*

ART. 2

~~ART. 2~~ C.

L'art. 1 della legge regionale 5.9.72, n. 12 è sostituito dal seguente:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente del Comitato regionale per il controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli enti pubblici ospedalieri regionali, nonché ai Presidenti delle sezioni provinciali decentrate per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi e degli enti pubblici ospedalieri provinciali e <sup>1</sup> / ~~di~~ zona, è corrisposta una indennità di lire trentamila per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta una indennità di lire venticinquemila per ogni giornata di seduta.

ART. 3

~~ART. 3~~ C.

L'art. 2 della legge regionale 5.9.72, n. 12 è sostituito dal seguente:

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita anche quando, intervenendo alla seduta, non sostituiscono i componenti effettivi.

ART. 4

~~ART. 4~~ C.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura sul Cap. 00204 "Spese per i componenti i Comitati di controllo - LL.RR. n. 12/72, n. 5/73 e successive modificazioni" del Bilancio 1980, che trova la necessaria copertura.

Leffe = a. magg.  
est. M.H.  
Conferma  
e. corrente Colonna

Refa urgente